

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOF, MOLINARI, CAVANDOLI, IEZZI, MONTEMAGNI

Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Presentata il 14 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, reca norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, all'articolo 2, primo comma, individua tra i requisiti necessari per accedere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica quello della residenza nel comune in cui si trovano gli alloggi. Tuttavia, nel successivo articolo 7, relativo all'attribuzione dei punteggi ai concorrenti, non prevede alcun titolo preferenziale per chi ha posto le radici da tempo nel territorio e contribuisce allo sviluppo della comunità e dell'economia locale.

Per tale motivo, l'articolo 1 della presente proposta di legge novella l'articolo 7

del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, prevedendo che, a parità di punteggio, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica debba essere assegnato al concorrente che risieda da maggior tempo, anche non consecutivo e calcolato negli ultimi dieci anni, nella regione in cui si trova l'alloggio.

Tale criterio, di natura preferenziale, non costituisce una condizione di esclusione dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica e risulta pertanto in linea con quanto sostenuto nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella recente sentenza n. 67 del 2024 infatti la Corte ha ripreso quanto già precedentemente affermato nella sentenza n. 44 del 2020 e non ha escluso che in sede di formazione delle graduatorie sia possibile valorizzare

indici ragionevolmente idonei a « fondare una prognosi di stanzialità ». La finalità della presente proposta di legge è dunque quella di garantire una forma di premialità ai cittadini che hanno scelto un determinato territorio per costruire il proprio progetto di vita stabile, assicurando uniformità di applicazione ai criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutto il territorio nazionale, in modo da evitare che leggi e regolamenti regionali possano introdurre disposizioni difformi.

L'articolo 2 introduce disposizioni transitorie, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino le proprie leggi e i propri regolamenti in materia di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle disposizioni di cui alla presente proposta di legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A parità di punteggio, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica è assegnato al concorrente che risiede da maggior tempo, anche non consecutivo e calcolato negli ultimi dieci anni, nella regione in cui si trova l'alloggio ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0091230